

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 13/07/2023

### FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per chiedere il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo totale di euro 1.460,70, oltre alla restituzione della commissioni di anticipata estinzione; in via subordinata, domandava il rimborso *pro quota* degli oneri *up front* in applicazione del diverso importo calcolato in base alla curva degli interessi. Chiedeva, inoltre, la ripetizione delle quote eventualmente versate in seguito all'anticipata estinzione. Il tutto oltre alle spese di assistenza difensiva e a quelle di avvio del presente procedimento, nonché agli interessi al tasso legale.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava che il ricorrente avesse sottoscritto una quietanza liberatoria, in seguito alla ripetizione delle somme risultanti a suo favore nel conteggio di estinzione anticipata, dal cui tenore poteva inequivocabilmente rinvenirsi la rinuncia dello stesso ad ottenere il rimborso di ulteriori somme derivanti dal medesimo contratto (come rilevato da alcune pronunce di molteplici Collegi territoriali di questo Arbitro).

Circa le voci commissionali, sottolineava la chiara indicazione in contratto di tutti i costi applicati al cliente, distinguendo tra quelli *up-front* e quelli *recurring*.

Evidenziava la congruità dell'importo restituito a titolo di commissioni in favore dell'intermediario, calcolato in base al criterio della curva degli interessi secondo quanto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

previsto in contratto, nel modulo SECCI e nel piano di ammortamento sottoscritto dalla cliente, da cui risultano gli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata in ogni momento della vita del finanziamento.

Rilevava, invece, la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, in quanto corrisposte all'intermediario del credito per lo svolgimento di attività inerenti unicamente alla fase preliminare del rapporto.

Riteneva, da ultimo, corretta l'applicazione della commissione di estinzione anticipata, in conformità alla disposizione dell'art. 125-*sexies*, t.u.b.

Si opponeva alla richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-*sexies* t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 (“sentenza Lexitor”).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-*sexies* t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 *sexies* TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve pure osservarsi che l’intermediario resistente abbia versato in atti copia di una quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente in seguito all’incasso delle somme riconosciute in suo favore in occasione dell’estinzione anticipata del finanziamento *de quo*: in relazione al significato e alla portata dichiarazioni contenute in tali atti, questo Collegio ha già avuto modo di chiarire – richiamando le indicazioni del Collegio di coordinamento (dec. n. 8827/2017) che “Allorquando ... la quietanza ... contenga una esplicita dichiarazione di rinuncia con la quale il cliente dichiara di abdicare, con effetti estintivi, alle pretese di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite, non vi è più spazio per una interpretazione della stessa che possa consentire di ricondurla alla mera efficacia non negoziale che la stessa normalmente riveste, dovendo prevalere l’univoco tenore testuale dell’atto ai sensi dell’art. 1362 c.c.; e ciò soprattutto allorquando, come nel caso di specie, il documento sottoscritto dal ricorrente appaia circostanziato in ordine all’oggetto della rinuncia” (cfr. Coll. Bari, dec. n. 5563/21).

Peraltro, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, in generale, le quietanze liberatorie possono essere repute quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all’estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati; nel caso di specie la quietanza reca la data dell’01/09/2021, successiva a quella di emissione del conteggio estintivo (02/08/2021) e della liberatoria (10/08/2021).

Ciò nonostante, alla luce dei richiamati principi espressi dal Collegio di coordinamento nonché di un orientamento della giurisprudenza di merito – che ha “ritenuto che in presenza di una situazione di asimmetria informativa qual è quella caratterizzante i rapporti di consumo, la rinuncia da parte del consumatore presupponga per la sua validità che questi abbia l’esatta rappresentazione dei diritti di sua spettanza, che sia consapevole dei vizi dell’atto presupposto e volontariamente intenda privarsi della totale o parziale realizzazione delle proprie ragioni creditorie, specificamente determinate o almeno determinabili” – un recente arresto di questo Collegio ha ritenuto che, in presenza di quietanze sottoscritte nelle condizioni qui descritte, non ricorrano le condizioni necessarie per la loro efficacia preclusiva, rispetto alle pretese del ricorrente.

In particolare si è affermato che “con la sottoscrizione del documento in parola il ricorrente ha inteso rinunciare in maniera espressa ad ulteriori rimborsi, da quantificarsi applicando il criterio proporzionale puro, delle sole voci di costo recurring (e cioè quelle soggette a



maturazione nel tempo, secondo le previsioni contrattuali). Una siffatta dichiarazione non può, tuttavia, ritenersi altresì estesa alle ulteriori voci commissionali di natura *up front*, la cui rimborsabilità si impone alla luce dell'art. 125-sexies, Tub, così come interpretato dalla giurisprudenza eurounitaria, alla quale questo Collegio si è uniformato sulla scorta delle considerazioni richiamate in precedenza. Rispetto ad esse, infatti, nel testo dell'accordo concluso *inter partes* ... non si ravvisa alcuna determinazione di tipo abdicativo (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 1878/2022) che, per la portata ad esso attribuita, dovrebbe risultare – contrariamente a quanto emerge dai riscontri testuali – in maniera espressa ed inequivoca. Pertanto, alcun effetto preclusivo al successivo avanzamento di pretese volte a conseguire un rimborso a titolo diverso può derivare dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza scrutinato rispetto alle voci di costo che non sono state riconosciute dal solvens" (cfr. Coll. Bari, dec. n. 6855/2023).

Pertanto il Collegio – riconosciuta la natura *up front* tanto delle commissioni di distribuzione quanto di quelle di intermediazione – accerta il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse, sulla base del seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

  

TAN	▶	4,00%
-----	---	-------

  

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,07%

  

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	c. distribuzione (up front)	€ 899,64	€ 539,78	€ 342,51	<input checked="" type="radio"/>		€ 342,51
<input type="radio"/>	com. inter. fin. (q. non ripetibile) (up front)	€ 1.327,00	€ 796,20	€ 505,21	<input type="radio"/>		€ 505,21
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 848
interessi legali							si

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Con riferimento alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, il ricorrente ne chiede la restituzione senza tuttavia contestare l'erroneità di tale addebito nel conteggio estintivo; al riguardo, il Collegio di coordinamento si è espresso affermando che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (cfr. Coll. coord., dec. n. 5909/2020).

In assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse superiore ad euro 10.000,00 deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità alla disposizione di legge (cfr. Coll. coord., dec. n. 11679/2021).

Non può trovare accoglimento neppure la domanda di ripetizione dei ratei considerati insoluti, peraltro formulata per la prima volta nel ricorso, in assenza della prova documentale attestante l'avvenuta corresponsione degli stessi da parte dell'ente datoriale; alla medesima



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conclusione deve pervenirsi con riguardo alle spese di assistenza difensiva, peraltro richieste da una società di consulenza, attesa la natura seriale della questione sottoposta al Collegio.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 848,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI